

REGOLE E REGOLAMENTI GARA

KICKBOXING



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERKOMBAT

FEDERAZIONE ITALIANA KICKBOXING • MUAY THAI • SAVATE • SHOOT BOXE • SAMBO

REGOLAMENTO SETTORE ARBITRALE E COMMISSARI DI RIUNIONE (CdR)

2020

Indice

Art. 1 La Commissione Tecnica Arbitrale (CTA)	3
Art. 2 Compiti della Commissione Nazionale Arbitri (CNA)	3
Art. 3 Referente di Settore	4
Art. 4 Referenti Regionali	4
Art. 5 Commissario di Riunione (CdR)	5
Art. 6 Arbitri Internazionali	5
Art. 7 Arbitri Nazionali	5
Art. 8 Arbitri Regionale	5
Art. 9 Graduazione degli UdG	6
Art. 10 Tesseramento	6
Art. 11 Corsi per Arbitri-Giudici	6
Art. 12 – Inquadramenti	7
Art. 13 – Criteri di designazione	8
Art. 14 – Obblighi e doveri	9
Art. 15 – Osservazioni	9
Art. 16 – Sanzioni	10
Art. 17 – Divisa Ufficiali di Gara e Commissari di Riunione	10

Art. 1 La Commissione Tecnica Arbitrale (CTA)

La Commissione Tecnica Arbitrale regola, promuove ed organizza l'attività degli Ufficiali di Gara della FEDERKOMBAT.

La CTA è composta da:

1. CNA (Commissione Nazionale Arbitri):

TRE componenti di cui 1 con il ruolo di Coordinatore scelti tra gli UdG altamente qualificati con Licenza Internazionale delle discipline praticate e riconosciute dalle Federazioni Internazionali a cui la FEDERKOMBAT aderisce.

I componenti sono nominati dal Presidente sentito il Consiglio Federale.

2. Referente Nazionale di Settore:

uno o più componenti per disciplina con Licenza Internazionale.

Sentita la proposta della CNA su indicazione dei Dirigenti di Settore, sono nominati dal Presidente federale.

3. Referente Regionale:

uno per disciplina con qualifica di Arbitro Nazionale e/o Commissario di Riunione.

Su indicazioni del Presidente del Comitato Regionale in accordo con i Dirigenti di Settore e i Referenti Nazionali del Settore Arbitrale, sono nominati dalla CNA.

4. Commissario di Riunione:

UdG con qualifica Nazionale che abbiano superato il corso previsto e in regola con gli aggiornamenti annuali.

5. Arbitro Internazionale:

UdG nazionali che acquisiscono la qualifica Internazionale rilasciata dalle Fed. Internazionali di riferimento.

6. Arbitro Nazionale:

Qualifica conseguita a seguito di percorso di formazione nazionale.

7. Arbitro Regionale: qualifica di base.

8. Altre figure: Cronometristi, Annunciatori.

Art. 2 Compiti della Commissione Nazionale Arbitri (CNA)

La CNA, nominata con mandato annuale rinnovabile dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, sovrintende alle questioni di carattere arbitrale e in particolare:

1. E' l'organo di direzione e controllo della CTA (Commissione Tecnica Arbitrale) preposta. E' sottoposto a relazionarsi con il Presidente Federale e il Consiglio Federale;
2. Si relaziona e interagisce con le Commissioni preposte per lo svolgimento delle attività federali (Commissione Gare, Commissione Medica, Lega Pro);
3. Recepisce le indicazioni delle autorità preposte, anche internazionali e, all'uopo, cura l'adeguamento dei Regolamenti Arbitrali;
4. Redige e propone al Consiglio il programma preventivo annuale e il resoconto finale dell'attività

della CTA;

5. Coordina e approva il programma di attività dei Referenti di Settore;
6. In accordo con i Dirigenti di Settore e i Referenti, sentita la Presidenza nazionale, in linea con il programma di trasferte ratificato dal Consiglio Federale, designa gli arbitri per le trasferte Internazionali;
7. Cura la formazione dei Commissari di Riunione (CdR);
8. In accordo con i Referenti di Settori indica e convoca i CdR;
9. Ratifica le qualifiche degli ufficiali di gara per il Tesseramento;
10. Nomina gli arbitri di Eccellenza per l'anno sportivo in corso scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti nel corso delle competizioni nazionali e internazionali.

Art. 3 Referente di Settore

Su indicazioni dei Dirigenti di Settore, proposto dalla CNA, è nominato dal Presidente Federale. Sovrintende alla guida degli UdG di settore e in particolare:

1. E' l'organo preposto a relazionarsi con i Dirigenti di Settore e la CNA di cui ne segue le direttive;
2. Redige e propone alla CNA il programma annuale di formazione e sviluppo del settore;
3. Coordina, Dirige e Inquadra le qualifiche degli UdG a seguito dell'attività di formazione di settore seguendo il programma approvato;
4. Coordina l'attività dei Referenti regionali;
5. In accordo con la CNA indica la convocazione dei CdR e arbitri/giudici per le attività di settore;
6. Propone alla CNA la designazione di arbitri di ECCELLENZA del settore;
7. Redige il resoconto annuale dell'attività di settore; La CNA propone al Consiglio federale ed al comitato Regionale, un Rappresentante Regionale Arbitri/Giudici e un Vice Rappresentante che assolvono i compiti qui di seguito.

Art. 4 Referenti Regionali

Su indicazioni del Presidente del Comitato Regionale, in accordo con i Dirigenti di Settore e dei Referenti Nazionali Arbitri di Settore, la CNA nomina il Referente di settore Regionale a cui sono assegnati i seguenti compiti:

1. Collabora strettamente con il Referente Nazionale da cui riceve precise indicazioni;
2. All'uopo organizza l'attività del settore arbitrale nel territorio di competenza:
 - a) Raccoglie le richieste di UdG per gli eventi sportivi regionali;
 - b) Organizza riunioni di aggiornamento e formazione per gli UdG regionali;
 - c) Redige il resoconto annuale da inviare al Referente di Settore e alla CNA
 - d) Partecipa alle riunioni del Comitato Regionale;
 - e) di concerto con la CNA ed il Comitato di appartenenza, organizza la partecipazione ai Corsi regionali per Aspiranti Arbitri/Giudici;

Art. 5 Commissario di Riunione (CdR)

Qualifica riservata agli UdG con qualifica minimo Nazionale, che abbiano superato il corso previsto e organizzato dalla CNA e che siano in regola con gli aggiornamenti annuali.

Il Commissario di Riunione negli eventi sportivi è designato dalla CNA.

Il Commissario di Riunione è l'unica autorità federale competente a dare ordini e direttive circa lo svolgimento delle manifestazioni sportive per quanto riguarda l'aspetto tecnico organizzativo. L'organizzatore e gli UdG in servizio sono tenuti ad uniformarsi alle disposizioni da lui impartite.

Per accedere ai corsi per l'ottenimento della qualifica di Commissario di Riunione, bisogna avere i seguenti requisiti:

- a) Qualifica minimo di Arbitro Nazionale
- b) Essere tesserato per la FEDERKOMBAT

La CNA ogni anno in accordo con il C.F. indice i corsi per Commissario di Riunione.

L'aspirante CdR che frequenta il corso, una volta superato la prima fase e il test di valutazione, dovrà effettuare affiancamento pratico durante attività Istituzionale e/o Promozionale autorizzata nella stagione agonistica in corso con altro CdR già abilitato a seguito del quale potrà essere abilitato ad esercitare tale funzione.

Il Commissario di Riunione per mantenere la qualifica deve ogni anno frequentare corso di aggiornamento indetto dalla Federazione e/o CNA.

Qualora non frequenti i corsi di aggiornamento, il CdR non potrà essere convocato per lo svolgimento di tale funzione.

Art. 6 Arbitri Internazionali

UdG con qualifica Nazionale che partecipa, su invito della CNA in accordo con i Referenti di Settore, alle competizioni e/o corsi indetti dalle Federazioni Internazionali di riferimento.

La qualifica di Arbitro Internazionale è rilasciata direttamente dalla Federazione Internazionale secondo i protocolli in uso.

Art. 7 Arbitri Nazionali

Su proposta del Referente di Settore viene rilasciata qualifica agli UdG regionali a seguito del corso specifico e del praticantato richiesto dai regolamenti Federali approvato dalla CNA

1. Potrà essere incaricato come Capo Area;
2. Potrà essere convocato per le trasferte internazionali
3. Concorre alla Benemerenzza di Arbitro di Eccellenza;

Art. 8 Arbitri Regionale

Qualifica di base rilasciata a seguito del corso specifico e del praticantato richiesto e organizzato dai

Referenti Regionali su indicazione del Referente Nazionale e della CNA

Art. 9 Graduatoria degli UdG

Si inserisce un sistema meritocratico di Graduatoria per la valorizzazione dei ruoli e dei compiti affidati agli UdG che saranno individuati tramite STELLETTE di merito così come segue:

- a) CNA 4 Stellette;
- b) REFERENTE di Settore NAZIONALE 3 Stellette;
- c) Referente di Settore REGIONALE 2 Stellette;
- d) COMMISSARIO DI RIUNIONE 2 Stellette;
- e) ARBITRO INTERNAZIONALE brevetto A 2 Stellette; brevetto B e C 1 Stelletta;
- f) ARBITRO NAZIONALE 1 Stelletta

Art. 10 Tesseramento

Gli UdG e i CdR possono svolgere le loro funzioni se tesserati alla FEDERKOMBAT per l'anno in corso.

Il tesseramento deve completarsi inderogabilmente entro il 30 Novembre di ogni anno.

Se si effettua il tesseramento oltre tale data, verrà applicata una sanzione indicata dal Consiglio Federale.

Gli UdG e i CdR non potranno essere convocati fino all'atto del rinnovo del tesseramento per l'anno sportivo in corso.

Gli UdG e i CdR che non rinnovano il tesseramento e/o non praticano per un anno, sono esclusi dai ruoli. Per il reintegro all'attività, saranno soggetti a nuovo esame di valutazione sia scritto che pratico.

Art. 11 Corsi per Arbitri-Giudici

Sono materie dei corsi:

- Regolamento specifico delle discipline Federali;
- Regolamento Commissione Tecnica Arbitrale;
- Regolamento Settore Sanitario;
- Statuto Federale;
- Tecnica e tattica delle discipline FEDERKOMBAT;
- Match analysis;
- Medicina sportiva, con particolare riferimento alla traumatologia;
- Pratica arbitrale;
- Casistica;

Il programma dei corsi deve prevedere non meno di 15 ore di lezioni teoriche e 45 ore di esercitazioni pratiche. Il praticantato può essere effettuato anche durante l'attività Federale agonistica (Istituzionale e Promozionale), ma solo a titolo di affiancamento senza alcun incarico ufficiale.

L'aspirante UdG che vorrà accedere ai corsi di formazione, potrà effettuare esame anche per una specifica disciplina (es. Muay Thai/Savate/SB ecc..) e sarà inquadrato solo come ufficiale di gara per la disciplina scelta. Potrà officiare in altre discipline Federali solo dopo aver svolto adeguato corso e superato il relativo esame.

I docenti del corso devono essere:

- a) il Referente Nazionale o Regionale, se incaricato, di settore e/o membro CNA;
- b) 1 rappresentante dei Tecnici;
- c) 1 medico sportivo.

Per essere ammessi ai corsi per aspiranti arbitri/giudici è necessario possedere i seguenti requisiti:

- a) Aver compiuto almeno il 18° anno di età
- b) Idoneità fisica allo svolgimento di tale funzione (come da reg. sanitario)
- c) Essere tesserati per la FEDERKOMBAT
- d) Non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva del Coni o di altri organismi sportivi internazionali riconosciuti
- e) Non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive
- f) Non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno.

NOTA: Gli Atleti classificati ai primi posti ai Campionati Mondiali Seniores, ai Campionati Europei Seniores e che abbiano i requisiti di cui ai Punti a/b/c/d/e/f/ del presente Articolo possono essere iscritti direttamente all'Albo Federale degli Ufficiali di Gara ed inquadrati nella categoria Arbitri Nazionali, su proposta del Presidente della Federazione, purché essi rinuncino al tesseramento in tale specifica qualità di atleti dopo aver superato adeguata verifica pratica e scritta da parte della CNA.

La Commissione d'esame è composta da:

- un Componente della CNA e/o il Referente Nazionale di settore che la presiede;
- il Presidente del Comitato Regionale o suo delegato;
- il Referente Regionale Arbitrale;
- il Medico Fiduciario Regionale.

L'esito degli esami è sottoposto a ratifica della CNA.

Art. 12 – Inquadramenti

Arbitro Regionale

Si diventa Arbitri-Giudici Regionali con l'esito positivo dell'esame che chiude il corso di cui all'art. 11.

L'Arbitro Regionale, su proposta del Referente Nazionale o Regionale, o della CNA, è sottoposto ad esame teorico-pratico per il passaggio alla qualifica.

L'esame sarà effettuato dal Referente Nazionale su incarico della CNA durante una gara Nazionale.

In caso di esito negativo dell'esame, il candidato dovrà sottoporsi a nuovo esame entro sei mesi; qualora l'esito fosse ancora negativo o non si presentasse alla convocazione, verrà dimesso dai ruoli.

Arbitro Nazionale

Gli Arbitri- Giudici Nazionali sono gestiti, giudicati ed inquadrati dal Referente Nazionale di Settore e/o dalla CNA in sintonia agli esiti della loro attività.

L'appartenenza alla qualifica di Arbitro Nazionale non è permanente; può essere mantenuta se convalidata da prestazioni di massimo prestigio.

Il Referente Nazionale di Settore, in accordo con la CNA provvede annualmente alla revisione degli inquadramenti, dando comunicazione agli interessati e ai loro Referenti Regionali.

Arbitro Eccellente

Gli arbitri Nazionali che durante l'anno sportivo si sono distinti con prestazioni di alto livello professionale, durante i Campionati Assoluti, verranno selezionati e dopo verifica pratica e scritta, verrà assegnata loro la qualifica di «Eccellente».

L'appartenenza alla qualifica di «Eccellente» è annuale e può essere riconfermata se convalidata da prestazioni di massimo prestigio per la stagione successiva.

Arbitro Internazionale

Appartengono alla qualifica «Internazionale» gli UdG inseriti nelle liste delle Federazioni Internazionali a cui si fa riferimento e che abbiano superato le prove sia scritte che pratiche predisposte.

La CNA propone l'inserimento nelle liste internazionali a quegli UdG di provata capacità appartenenti alla qualifica Eccellenti.

Art. 13 – Criteri di designazione

Salvo eccezioni indicate dalla Commissione Nazionale Arbitri-Giudici, i criteri di designazione degli UdG e CdR., sono i seguenti:

Regionali: Gli UdG Regionali possono essere designati per incontri nell'ambito del proprio comitato Regionale escluso Campionati Nazionali (salvo che non siano stati selezionati per effettuare esame per acquisire qualifica superiore);

Nazionali: incontri che si svolgono sul territorio nazionale;

Eccellenti: incontri di particolare importanza (Titoli Italiani/Europei/Mondiali)

Internazionali: tutti gli incontri che riguardano la qualifica.

Commissario di Riunione: viene nominato per ogni gara dalla CNA a cui dovrà fare riferimento.

Eccezion fatta per le designazioni della CNA, gli UdG non possono essere designati per incontri che si svolgono fuori dell'ambito del Comitato Regionale di appartenenza, senza la preventiva autorizzazione del Referente Nazionale di Settore, sentita la CNA, da richiedersi tramite Referente Regionale.

Nessun Arbitro/Giudice può essere designato a compiti di rappresentanza o di docenza senza la preventiva autorizzazione della CNA.

Compete direttamente al Referente di Settore, in accordo con la CNA, la designazione per incontri di Campionato Italiano (dilettanti e Promozionali) o di Tornei Nazionali o incontri di particolare importanza.

Negli incontri validi per il titolo di Campione Italiano "PRO", la giuria è composta da un Arbitro senza voto e tre Giudici.

Art. 14 – Obblighi e doveri

Indipendentemente dalla qualifica di appartenenza, tutti gli UdG hanno il dovere di dirigere e giudicare gli incontri per i quali sono stati designati dagli Organi competenti, a meno che sussistano ragioni di legittimo impedimento.

Il Commissario di Riunione deve svolgere la sua funzione seguendo le indicazioni delle carte federali che regolamentano la sua figura.

Ricevuto l'avviso di designazione, tanto l'accettazione quanto l'eventuale rinuncia devono essere tempestivamente notificate all'Organo che ha disposto il servizio.

Sono ritenuti motivo di legittimo impedimento gli impegni professionali, le esigenze familiari comprovate, la malattia accertata, la designazione da parte di Organo superiore.

Qualora, senza giustificato motivo, un UdG e/o CdR. rifiuta ripetutamente di assolvere l'incarico ricevuto, oppure, avendolo accettato non si presenta sul luogo della manifestazione all'ora fissata, incorre nei provvedimenti previsti dall'art. 16.

Nelle funzioni di Commissario di Riunione l'UdG è sottoposto alle norme del relativo regolamento.

La mansione di Commissario di Riunione è incompatibile con le funzioni di arbitro/giudice nella stessa riunione, salvo casi eccezionali approvati dalla CNA.

L'UdG e il CdR., devono tenere un comportamento dignitoso e corretto sia nell'espletamento delle funzioni sia nella vita.

Devono astenersi dall'esprimere in pubblico, tramite stampa, televisione, radio, social network o altro organo d'informazione, qualsiasi giudizio sull'operato dei colleghi. Devono altresì astenersi dal commentare l'andamento di un incontro o l'operato di tesserati alla FEDERKOMBAT.

L'inosservanza di quanto detto comporta l'adozione di sanzioni e di adeguati provvedimenti da parte della Commissione Nazionale Arbitri-Giudici, come previsto dall'art. 13 del presente Regolamento e il deferimento agli Organi di Giustizia Federale.

Art. 15 – Osservazioni

Per il controllo, la valutazione ed il giudizio sull'operato tecnico degli UdG, la CNA si avvale oltre che dei

componenti la Commissione, di osservatori.

Ad incarico espletato gli stessi devono far pervenire alla CNA dettagliata relazione.

Art. 16 – Sanzioni

Per infrazioni di natura tecnica la Commissione Nazionale Arbitri/Giudici e C. di R., direttamente o su deferimento del Referente Nazionale di Settore, ed a suo insindacabile giudizio, previa comunicazione di contestazione all'interessato degli addebiti specifici, può infliggere una delle seguenti sanzioni indistintamente e non obbligatoriamente seguendo l'ordine:

A - richiamo scritto;

B - sospensione dalle funzioni per un periodo non superiore a sei mesi;

C - proposta al Consiglio Federale del non rinnovo del tesseramento, per il ripetersi di prestazioni tecniche scadenti o per reiterate infrazioni ai regolamenti di settore e Federali.

Le infrazioni di carattere disciplinare, con particolare riferimento ai principi della lealtà e della correttezza sportiva, rilevabili dai referti di riunione, dalla segnalazione di Organi di Settore o Federali, sono soggette alle sanzioni di cui sopra e giudicate dagli Organi di Giustizia Federali.

Art. 17 – Divisa Ufficiali di Gara e Commissari di Riunione

La prescritta divisa di servizio degli Arbitri/Giudici e C. di R. consiste in:

- Camicia federale con maniche corte con logo Federale
- Papillon con logo Federale o nero per A/G, Cravatta con logo Federale per C.di R.
- Pantaloni neri e calzini neri
- Giacca blu con logo Federale
- Scarpe nere (con suola morbida in gomma) senza tacchi e lacci
- Guanti in lattice.

Su richiesta dell'organizzatore e nelle sole attività Promozionali, è consentito indossare una camicia o polo fornita dal promoter e preventivamente autorizzati dalla CNA.

Per quanto non contemplato vigono i Regolamenti e le norme applicate e/o successive modifiche approvate dal Consiglio Federale.